

## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

SEDUTA DEL 11.01.2013

#### REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE SALE DA GIOCO - APPROVAZIONE.

L'anno duemilatredici, addì undici del mese di gennaio, alle ore 19,00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Giovanni POLLIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune D.ssa Anna NERELLI.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig.ra Rosalia GUARNIERI, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	AICARDI Mauro	SI	11)	PASSINO Alberto	SI
2)	BARBO Manuel	SI	12)	PELOSI Giuseppe	SI
3)	BESSONE Enrico	SI	13)	PODIO Nicola Jacopo	SI
4)	CANGIALOSI Silvio	SI	14)	POLLIO Giovanni	SI
5)	CHIRIVI' Alessandro	SI	15)	SAVORE' Sergio	SI
6)	GEDDO Alessandro	SI	16)	TABBO' Antonello	SI
7)	GHIGLIONE Tullio	NO	17)	TOMATIS Roberto	SI
8)	MACCARRONE Antonino	SI	18)	VARALLI Vittorio	SI
9)	MARINO Aldo	SI	19)	VESPO Concetta	NO
10)	PAPALIA Francesco	SI	20)	VIO Mariangelo	SI

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: CIANGHEROTTI Eraldo, LUGANI Guido, PARODI Carlo, PORRO Cristina e ROBELLO DE FILIPPIS Bruno.

Relaziona il sig. Sindaco (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Allora, l'attuale regolamento è del 18 marzo 2004, il 30 aprile 2012 la Regione ha emanato una nuova legge, la 17, che disciplina le sale da gioco. Questa legge dà indicazioni categoriche, cioè nel senso che vanno necessariamente riportate nel regolamento e dà alcune, permette alcune discrezionalità nella scelta di alcuni parametri. Quindi siamo intervenuti nel prevedere innanzitutto che, così come dice la legge, che le sale giochi debbano avere una autorizzazione con una durata di cinque anni e quindi anche le esistenti all'adozione della legge, che è il 3 maggio 2012, la decorrenza entro un anno devono necessariamente adeguarsi a quelle norme che non sono strutturali ma norme che sono amministrative. Quindi dalla decorrenza del 3 maggio le autorizzazioni esistenti acquisiscono con una scadenza che in precedenza non avevano ma contemporaneamente devono adeguarsi. Abbiamo aumentato le distanze minime delle sale da gioco, quindi le nuove aperture, dalle scuole, dagli istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario e socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette e quindi abbiamo fissato quella distanza in 500 metri. Inoltre abbiamo determinato una superficie dei requisiti dei locali, la superficie che ogni locale deve avere, la superficie minima è di 300 metri quadrati, a questi 300 metri quadrati sono esclusi ovviamente quelle superfici per eventuali presenze di bar, di ristorante o quant'altro e quindi 300 metri sono solo ed esclusivamente per la funzione di sale gioco. Non è consentita l'apertura delle sale gioco nei centri storici, quindi nelle zone "A" sia del capoluogo che delle frazioni. I locali dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere ubicati a piano terreno degli edifici di civile abitazione, purché debitamente insonorizzati, avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta, destinazione d'uso commerciale quindi, essere conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche nonché alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, rispettare le norme igienico-sanitarie eventualmente disposte dall'A.S.L., rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e le norme in materia di prevenzione e incendi. Dovrà essere garantita inoltre una dotazione di parcheggi privati non inferiore a un metro quadrato ogni metri quadrati 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento come definita dal comma 1 del presente articolo o quella riservata ad ogni altra attività. La dotazione di parcheggi verrà calcolata sulla superficie complessiva aperta al pubblico che dovrà essere riprodotta graficamente oltre che essere oggetto di apposito atto unilaterale d'obbligo. Siamo inoltre intervenuti, gli orari saranno determinati dal Sindaco con una apposita ordinanza, nel locale dovranno essere tenute esposte le licenze e le tabelle dei giochi proibiti debitamente vidimata, tenere esposte le tariffe e i regolamenti dei giochi, dovranno tenere esposti in modo chiaro e visibile un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che in funzione del loro contenuto violento possono nuocere allo sviluppo psicologico dei minori come prescritto dalle tabelle dei giochi proibiti. È vietata la partecipazione a giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di anni 18 e ai minori di anni 14 è vietato altresì l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o da altro parente maggiorenne. Agli obblighi e prescrizioni di cui al presente articolo dovranno adeguarsi anche i titolari di sale pubbliche da gioco autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come dicevo prima, entro il termine di 12 mesi dall'approvazione del medesimo. La revoca del titolo è altresì prevista per una reiterata inosservazione alle norme del presente regolamento, quindi ora per reiterazione

si intende l'inosservanza per due volte ad una medesima disposizione e inoltre e anche prevista la revoca del titolo per motivi di pubblico interesse e di ordine pubblico. Quindi credo che siano state inserite tutte quelle soluzioni a segnalazioni o quello che è l'esperienza del passato dal 2004 a oggi, presso gli uffici abbiamo trovato segnalazioni di ogni tipo, sull'orario troppo prolungato quindi si interverrà con un orario che poi non sia di disturbo alla quiete pubblica ma oltretutto, come ho letto poc'anzi, i locali dovranno essere insonorizzati, appunto per evitare che chi abita, visto che sono in palazzi a piano terra e di palazzi di civile abitazione a tutte ore non abbia poi il disturbo in abitazione. Credo che abbiamo previsto tutto quello di cui siamo a conoscenza; se volete evidenziare un qualcosa siamo ben contenti.

Aperta la discussione, intervengono successivamente:

PELOSI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Qui il regolamento riguarda le sale gioco, quindi sono sale precipuamente attrezzate per giochi di vario tipo, ma tutte quelle macchinette che sono oggi dispersi, disseminati nei bar, nei tabacchini eccetera, come si configurano? Non sono sale da giochi, però sono dappertutto. Con questo regolamento noi pubblicheremo quindi a riunire in luoghi precipui tutte queste attività di gioco oppure rimarranno comunque?, perché non so a quale normativa si riferisce la possibilità per il tabacchino di mettere due macchinette mangiasoldi, come le chiamo io, oppure al bar che vedo che ne hanno tanti un po' dappertutto ci sono, con questo andiamo a regolamentare anche quel settore o no?

SINDACO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Purtroppo, consigliere Pelosi, temo di no, perché come Lei avrà letto all'articolo 1 "Definizione ed ambito di applicazione" che cosa si intende per sale gioco e quindi cosa questi: il presente regolamento e la legge regionale 17 norma è diverso da quelle, le due macchinette che sono presso un bar o presso il tabacchino o altri esercizi commerciali. È vero, anch'io me lo sono chiesto e ho chiesto agli uffici da cosa è normato quella presenza di questi bar, mi han detto da un'autorizzazione di P.S. che viene rilasciata dall'organo di P.S., non dal Comune, mentre questa l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune, quelle vengono installate in base ad un'autorizzazione di P.S. ottenute, quindi al di fuori di questo regolamento.

PELOSI (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Questo per dire che se vogliamo limitare il fatto che lo studente possa andare, se lo trova al bar sotto la scuola gioca tutte le volte che vuole. Purtroppo non riusciamo a perseguire lo scopo che ci siamo, penso che anche il Sindaco si sia proposto nel momento in cui emana un regolamento di questo tipo che di per sé è lodevole, però bisognerebbe anche trovare la contromisura per il proliferare di queste attività in ogni luogo della città: allora che senso ha, questa è la grande sala da gioco voglio dire e va bene diciamo regolamentiamola pure, però il vero scopo che aveva questo regolamento di limitare la possibilità di accesso di gioco e quindi di rovinarsi, come già sta succedendo molto spesso anche ambienti meno in cui le possibilità economiche sono inferiori ad altre, io vedo tante massaie che vanno a giocare alle macchinette, tanti ragazzi eccetera e molti di questi insomma lo fanno più volte durante la giornata, se è questo che volevamo fare non credo che questo regolamento limiterà purtroppo un vizio che si sta espandendo a macchia d'olio. È questo che volevo

dire, ben venga il regolamento perché i principi sono condivisibili ma forse non andiamo a colpire l'obiettivo.

SINDACO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Sì, concordo perfettamente, infatti ho chiesto principalmente al Comandante della Polizia Municipale di verificare se vi è la possibilità di intervenire sotto un'altra forma, cioè un'ordinanza che dica al di fuori di questo non ci possono essere altre macchinette dedite al gioco eccetera, cioè di verificare. Io ho imparato che a volte uno dice non si può fare, però se si insiste, se si tenta di andare a cercare un modo per intervenire a volte non sempre, ma a volte si trova. Però l'assurdità, consigliere Pelosi, è quello che lo Stato introita moltissimo da questa attività, ma dopo aver stimolato in tutti i modi i cittadini italiani a giocare, a tentare a questa fortuna, è vero che molte famiglie economicamente non agiate purtroppo sono quelli che più spendono, almeno spendono tutto quello che hanno di possibile nelle macchinette da gioco, il fatto è vero che è diventata una patologia ed è lo Stato adesso spende altri soldi per curare questa patologia, da poco abbiamo imparato ludopatia e quindi addirittura li hanno inseriti nelle prestazioni essenziali di livello essenziale assistenziale, cioè è un assurdo, è veramente un assurdo, però condivido la sua proposta, condivido la sua preoccupazione e infatti cercheremo di trovare un'altra soluzione almeno per eliminare quelle.

TABBÒ (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Anch'io ho un chiarimento, un chiarimento relativamente a, parliamo ad esempio di sale da scommesse, sono comprese qua dentro. Allora mi domando: come andiamo a ragionare sull'articolo 1 dove si dice: "Si intendono per sale pubbliche da gioco", che magari è la ripresa della norma nazionale non è che voglio dire però, "si intendono quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e, e dotati di apparecchi da divertimento eccetera". Qui c'è una e che congiunge, quindi se non ci sono gli apparecchi, allora io vado e scommetto, quello lì lo posso fare, in linea teorica, lasciando solamente e. O se mettiamo e/o ci sta, se mai in termini proprio di norma, lo dico.

SINDACO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Antonello, possiamo un attimino verificare e se mai lo portiamo poi in modifica nella prossima occasione, perché io l'ho inteso così, uno e l'altro.

Quindi, non avendo altri chiesto di intervenire e preso atto che nessuno dei consiglieri presenti ritiene di rendere dichiarazioni di voto;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**INTESA** la relazione introduttiva da parte del Sindaco;

**TENUTO CONTO** degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito;

**PREMESSO** che l'attuale Regolamento delle sale giochi è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 18.03.2004;

**VISTA** la Legge Regionale 30.04.2012 n. 17 (disciplina delle sale da gioco) che, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

**RILEVATO** che l'art. 2 della L.R. 17/2012 recita testualmente:

*"Ai fini della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

**VISTA E RICHIAMATA** altresì la nota di chiarimento del Presidente del Consiglio Regionale P.G./2012/133419 del 20.09.2012, pervenuta in data 26.09.2012 al prot. n 42378, con la quale si rappresenta che *"l'art. 2 della legge prescrive una distanza minima di 300 metri delle sale da gioco, nonché per l'installazione di giochi in esercizi commerciali di altra categoria, da una serie di luoghi considerarsi "sensibili", ai fini del rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 della legge medesima. Considerate le finalità della legge, il riferimento è da intendersi non ai giochi aventi scopo meramente ricreativo, ma gli apparecchi e congegni indicati dagli articoli 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S., che comportano vincite di denaro, ancorché soggetti, per altri profili di competenza, all'autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza."*

**RITENUTO** quindi opportuno e necessario adeguare il Regolamento delle sale giochi alla vigente normativa regionale suddetta;

**VISTO** il nuovo testo del Regolamento sale giochi, redatto dal competente ufficio comunale ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di poter approvare la regolamentazione nell'interesse degli operatori interessati;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che da il seguente risultato:

Presenti: n. 19

Astenuti: n. ==  
Votanti: n. 19  
  
Voti favorevoli alla proposta: n. 19  
Voti contrari alla proposta: n. ==

### **DELIBERA**


- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, nel suo complesso il "Regolamento sale giochi" nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DISPORRE** l'abrogazione del precedente Regolamento sale giochi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18.03.2004, a far data dall'acquisizione della piena efficacia di quello approvato con il presente atto;
- 3) **DI DARE MANDATO** al dirigente dell'Area V di espletare tutti gli adempimenti di legge previsti.

\*\*\*\*\*

#### PARERE TECNICO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(Ing. Danilo BURASTRO)




#### PARERE CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)





**CITTÀ DI ALBENGA**  
**(Provincia di Savona)**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO SALE GIOCHI**

oooooooooooooooooooo

## **ART. 1 DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Per sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", come previsto anche dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, si intendono quei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici, quali ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper o juke box.

Non possono considerarsi disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia nonché le sale dedicate esclusivamente al biliardo oppure ai giochi da tavolo.

Per l'esercizio delle suddette attività è comunque necessaria la licenza prevista da Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).

## **ART. 2 LICENZE**

L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti in nuovi locali è subordinato al possesso della licenza, rilasciata dal competente Settore comunale, previo accertamento dell'adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione al TULPS (R.D. 06.05.1940 n. 635) e della sussistenza dei requisiti previsti ai successivi art. 3 e 4 del presente Regolamento.

I titolari di licenze per sale giochi già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non dovranno adeguare i locali ai requisiti di superficie e alla distanze previste ai successivi articoli 3 e 4 del Regolamento stesso.

Il subingresso nell'attività, per atti tra vivi o a causa di morte, è soggetta a preventiva comunicazione e comporta il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo.

E' ammessa la rappresentanza, ai sensi dell'art.8 del T.U.L.P.S. a condizione che la persona indicata come tale possieda i requisiti soggettivi previsti dal TULPS e dal relativo regolamento di attuazione.

**L'autorizzazione è concessa per cinque anni e alla scadenza si può chiedere il rinnovo .**

**Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della L.R. 30.04.2012 N. 17, ossia dal 03.05.2012 .**

## **ART. 3 DISTANZE**

La distanza minima di ciascuna sala giochi e dell'attività del gioco lecito rispetto a scuole, istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio

assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette, è fissata in metri 500.

La misurazione dovrà essere effettuata dal Comando Polizia Municipale, tenendo conto del percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

#### **ART. 4 SUPERFICIE E REQUISITI DEI LOCALI**

Il locale sede dell'attività dovrà avere una superficie minima di mq. 300

Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici le pertinenze in genere e l'eventuale superficie dedicata ad attività di somministrazione alimenti e bevande.

La superficie minima è riferita esclusivamente all'attività di sala giochi, ogni altra attività che si intenda abbinare a quella di sala giochi, che deve essere gestita dal medesimo titolare della sala giochi, dovrà disporre di una superficie aggiuntiva e distinta.

L'attività di somministrazione alimenti e bevande svolta in maniera congiunta rispetto all'attività di sala giochi così come definita dall'art. 56 comma 1 lettera c) della Legge Regionale 1/2007 s.m.i. potrà essere installata all'interno dei locali sede della sala giochi e non comunicare direttamente sulla pubblica via. In tal caso l'attività principale e prevalente di sala giochi dovrà occupare almeno i tre quarti della superficie complessiva del locale che comunque non potrà essere inferiore a mq. 150 e l'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità.

Non è consentita l'apertura di sale giochi in tutte le zone individuate dal PRG "Centro storico" "zona A" sia del capoluogo che delle frazioni .

I locali dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti :

1. essere ubicati al piano terreno, negli edifici di civile abitazione purchè debitamente insonorizzati;
2. avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta (destinazione d'uso commerciale);
3. essere conformi alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche nonché alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
4. rispettare le norme igienico sanitarie eventualmente disposte dall'ASL;
5. rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e le norme in materia di prevenzione incendi;
6. dovrà essere garantita inoltre una dotazione di parcheggi privati non inferiore a 1 mq. ogni mq. 2,5 della superficie dell'esercizio fruibile al pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento come definita dal comma 1 del presente articolo a quella riservata ad ogni altra attività. La dotazione di parcheggi verrà calcolata sulla superficie complessiva aperta al pubblico che dovrà essere riprodotta graficamente oltre che essere oggetto di apposito atto unilaterale d'obbligo.

## **ART. 5 PROCEDURA PER IL RILASCIO DI LICENZA DI SALA GIOCHI E PER TRASFERIMENTO DI SEDE**

Le istanze in bollo, per il rilascio di nuove licenze e per trasferimenti di sede di sale giochi debbono contenere :

- denominazione o ragione sociale, generalità residenza o sede legale del richiedente;
- dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 92 del TULPS e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;
- indicazione dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività con dichiarazione relativa alla superficie dello stesso ;
- dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei locali previsti dall'art. 4 del presente Regolamento soggetta a verifica presso gli Enti e gli Uffici competenti;

All'istanza dovrà essere allegata;

- Copia planimetria quotata dei locali in cui sia evidenziata la destinazione d'uso degli stessi;
- Copia di documento di identità in corso di validità;
- Documentazione attestante il superamento delle barriere architettoniche e rispetto dei limiti sonori.

L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca del titolo stesso, salvo proroga, a seguito di istanza nei casi di comprovata forza maggiore e per causa indipendente dalla volontà del titolare.

## **ART. 6 PROCEDURA PER SUBINGRESSI**

Le comunicazioni per subingresso nell'attività, per atto fra vivi o a causa di morte, dovranno essere presentate entro 6 mesi dall'atto di trasferimento della proprietà/gestione ovvero entro un anno dalla data di decesso del precedente titolare, e comunque prima dell'inizio dell'attività.

La comunicazione di subingresso deve contenere:

- denominazione o ragione sociale, generalità, residenza o sede legale del subentrante;
- dichiarazione relativa all'assenza di modifiche rispetto alla situazione precedentemente autorizzata in cui si intende subentrare;

Alla comunicazione dovrà essere allegata:

- copia documento di identità in corso di validità ;
- Copia atto di compravendita/locazione ;

Al momento dell'attivazione dell'esercizio dovrà essere presentata istanza in bollo per il rilascio della Tabella giochi Proibiti.

L'attività può essere sospesa per il limite massimo di anni uno, previa comunicazione scritta al Comune, trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato, l'autorizzazione sarà revocata.

## **ART. 7 INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO**

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali sede dell'attività di sala giochi. Per il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali si fa riferimento alle disposizioni di cui ad appositi decreti del Ministero dell'economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

## **ART. 8 ORARI, OBBLIGHI DEL TITOLARE E PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO**

Gli orari di esercizio sono determinati dal Sindaco con apposita ordinanza.

Il titolare dell'attività di sala giochi deve :

- tenere esposte nel locale dell'esercizio, la licenza e la tabella dei giochi proibiti debitamente vidimata;
- tenere esposte le tariffe e i regolamenti dei giochi e le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS;
- tenere esposto, in modo chiaro e visibile un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, in funzione del loro contenuto violento possono nuocere allo sviluppo psicologico dei minori, come prescritto dalla tabelle dei giochi proibiti;
- **vietare la partecipazione a giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto**, a tal fine, il titolare dell'attività identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento;
- specificare, esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 TULPS, in modo chiaro e leggibile i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò" in quanto riservato alle case da gioco autorizzate in base alla normativa di Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

**Ai minori di 14 anni è vietato l'accesso ai locali se non accompagnati da familiari o da altro parente maggiorenne.**

**Agli obblighi e alle prescrizioni di cui al presente articolo dovranno adeguarsi anche i titolari di locali di sale pubbliche da gioco autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento entro il termine di 12 mesi dall'approvazione del medesimo.**

## **ART. 9 REVOCA DEL TITOLO**

Oltre ai casi previsti, la licenza è revocata:

- Quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- Quando il titolare perda i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente;
- Nei casi previsti dal comma 10 dell'art. 110 del TULPS (RD 18.06.1931 N. 773);
- Per reiterata inosservanza alle norme del presente regolamento ove per reiterazione si intende l'inosservanza per due volte ad una medesima disposizione;
- Per ragioni di igiene e sanità del locale;
- Per motivi di pubblico interesse e ordine pubblico.

## **ART. 10 IRROGAZIONI DELLE SANZIONI**


Le violazioni al presente regolamento, fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 3 della L.R. 30.04.2012 n. 17.

L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione della sanzione spettano al Comune competente per territorio e gli altri soggetti di cui all'art. 6 della L.R. 02.1.1982 n. 45 s.m.i. secondo le modalità stabilite dalla stessa.


Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari approvate precedentemente e sostituite dalla normativa di cui al presente provvedimento.

Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **7** in data **11.01.2013**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE  
(Giovanni POLLIO)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dosa Anna MERELLI)



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>218</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;">- 5 FEB 2013</p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____ al _____, non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p>
<p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">- 5 FEB 2013</p>  <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Albenga, _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p>